



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MINELLI GIANCARLO (ID FSI 140523)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 29 novembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo "19° Semilampo città di Modena" Ballista Graziano che: *"il giocatore si allontanava senza dare nessuna spiegazione/giustificazione a nessuno degli arbitri e non si presentava al turno 8 e 9"*.

In data 14 gennaio 2015 perveniva una nota nella quale il tesserato si dichiarava spiacente per l'accaduto, ammettendo di essersi allontanato per problemi famigliari senza dare comunicazione alcuna non essendo a conoscenza del regolamento.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che *"il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente.... L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti susposti è considerato ritirato ingiustificatamente"*.

Nel caso di specie, sono sicuramente valide le motivazioni del ritiro, tuttavia non è scusabile la mancata conoscenza del regolamento.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato MINELLI GIANCARLO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 20/1/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano

